



Allegato "D" all'atto n. 5215/3516 del repertorio
del NOTAIO DIEGO FERRARIO

STATUTO

"ROSA MISTICA FONTANELLE"

Articolo 1 - Natura e sede

La Fondazione "ROSA MISTICA FONTANELLE" (d'ora in poi Fondazione) è una Fondazione di religione e di culto, riconosciuta nell'ordinamento italiano, a norma della legislazione pattizia, e istituita in conformità al decreto del Vescovo di Brescia del 1° gennaio 2014 (Prot. n. 31/14) a norma del canone 1303 §1.

Ha sede in Montichiari (BS), località Fontanelle, in via Rampina di San Giorgio n. 24.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue scopi di religione e di culto. Ha lo scopo di promuovere e diffondere, nel rispetto della tradizione cattolica e del Magistero ecclesiale, la devozione alla Madonna iniziata a Montichiari dal 1947, proseguita in località Fontanelle di Montichiari dal 1966 e poi largamente diffusa nel mondo.

Articolo 3 - Attività

La Fondazione, riconoscendo che l'esercizio del culto è sottoposto all'autorità della Chiesa diocesana e universale, collabora con i sacerdoti incaricati del culto in località Fontanelle, al fine di valorizzare la dimensione mariana e battesimale nelle celebrazioni liturgiche e nelle manifestazioni della pietà popolare, con preghiere dirette soprattutto ad impetrare le vocazioni, la santificazione del clero e dei consacrati, la conversione e la penitenza in remissione dei peccati.

In particolare:

- a) promuove le manifestazioni di culto e di devozione alla Madonna Rosa Mistica in località Fontanelle, anche facendosi carico di approntare tutto quanto è necessario per offrire una dignitosa accoglienza dei fedeli che ivi si recano per motivi devozionali, per la particolarità del luogo;
- b) vigilare affinché tali manifestazioni di devozione da parte di singoli e di gruppi si svolgano in autentico spirito di preghiera, sacrificio e penitenza;
- c) predisporre misure adatte a prevenire comportamenti e/o manifestazioni contrarie all'ordine pubblico e al rispetto del luogo e delle persone;
- d) proseguire nell'attività di archiviazione e di studio circa i fatti devozionali e le testimonianze che hanno reso e tutt'ora rendono la località Fontanelle un luogo di culto e di preghiera mariana, anche ricorrendo alle conoscenze ed alle esperienze dei Soci fondatori della Associazione Rosa Mistica Fontanelle, riconoscendo che ogni giudizio definitivo al riguardo è di esclusiva competenza della Chiesa, secondo le norme del diritto canonico e il suo Magistero;
- e) provvedere, senza scopo di lucro, alla tutela delle attuali caratteristiche d'ambiente e di destinazione d'uso della località denominata "Fontanelle".

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini

istituzionali, eventuali attività anche di natura commerciale;
b) collaborare, partecipare e promuovere associazioni, enti ed istituzioni, religiose, pubbliche e private, la cui attività, anche a carattere commerciale, sia rivolta, direttamente o indirettamente alla promozione del fine di religione e di culto e degli scopi della Fondazione stessa; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti dall'Associazione Rosa Mistica Fontanelle al fine di contribuire a realizzare ogni legittimo intervento, anche strutturale, atto ad agevolare le manifestazioni di culto in onore di Maria Rosa Mistica, secondo le intenzioni dei donatori. Il patrimonio può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da redditi di beni patrimoniali, da raccolte ordinarie e straordinarie, da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno destinate esclusivamente e direttamente sotto condizione risolutiva, al funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, di cui al precedente articolo 2.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio d'amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- § il Presidente
- § il Vicepresidente
- § il Consiglio di Amministrazione
- § il Tesoriere
- § il Collegio dei Revisori dei conti

Tutti i membri degli organi della Fondazione rimangono in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Vescovo diocesano secondo la normativa canonica, su proposta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione; dirige tutta

l'attività della Fondazione e presiede il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio. In caso di urgenza può assumere gli idonei provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio per le necessarie ratifiche. Redige la relazione sulle attività della Fondazione che accompagna il bilancio consuntivo annuale e presenta la stessa e il bilancio Consuntivo al Vescovo entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, sottopone al Consiglio d'Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Per i primi due mandati quinquennali, il Presidente nominato sarà proposto tra i membri già facenti parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Rosa Mistica Fontanelle alla data odierna.

Articolo 9 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Vescovo su proposta del Presidente, all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente, secondo le direttive dello stesso, per la conduzione ordinaria della Fondazione.

Sostituisce, in caso di assenza o d'impedimento, il Presidente, esercitando gli stesso poteri.

Articoli 10 – Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente, e da un numero pari di membri, variabile tra i sei e gli otto membri; essi sono nominati dal Vescovo su indicazione del Consiglio di Amministrazione uscente, o quello in carica in caso di sostituzione di singoli membri. Il Consiglio di Amministrazione, per i primi due mandati, dovrà essere paritariamente rappresentativo dei seguenti enti: la Diocesi di Brescia e l'Associazione Rosa Mistica Fontanelle, rappresentata da membri già facenti parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Rosa Mistica Fontanelle alla data odierna o indicati dallo stesso.

Compete al Consiglio d'Amministrazione:

- a) approvare le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazioni proposte dal Presidente;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale della Fondazione;
- c) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresi atti o contratti di qualsiasi natura necessari o utili alle attività della Fondazione;
- d) conferire eventualmente al Presidente alcuni poteri di straordinaria amministrazione;
- e) conferire eventuali poteri per ambiti di attività a responsabili nominati dal Vescovo;
- f) proporre al Vescovo diocesano eventuali modifiche statutarie.

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione partecipa il Tesoriere con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

Articolo 11 – Atti di straordinaria amministrazione

Per la validità degli atti d'amministrazione straordinaria deliberati dal consiglio d'Amministrazione è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Brescia per gli atti di cui al can. 1281 del codice di Diritto Canonico;

- b) la licenza del Vescovo di Brescia per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale italiana ai sensi del can. 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.

Art. 12- Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Vescovo diocesano su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere:

- a) tiene la contabilità del patrimonio e dei fondi della fondazione, nonché dei contributi ad essa comunque provenienti;
- b) predispone il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo e li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- c) cura la tenuta dei registri contabili;
- d) svolge funzioni di segretario del Consiglio d'Amministrazione e della fondazione stessa.

Articolo 13 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri nominati dal Vescovo diocesano, su indicazione del Consiglio di amministrazione.

Loro compito è garantire la correttezza della gestione amministrativa, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio consuntivo e presentarne relazione annuale, entro il 31 maggio, direttamente al Vescovo diocesano.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Estinzione

In caso d'estinzione, revocazione del riconoscimento civile e comunque in ogni altro caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio legittimamente posseduto dalla Fondazione sarà devoluto ad Enti simili, ad Istituzioni Ecclesiastiche o a Fondazioni di culto e di religione caratterizzate da una speciale devozione alla Madre di Dio, secondo il giudizio esclusivo dell'Ordinario diocesano.

Articolo 15 - Norma finale

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo diocesano, su conforme parere del Presidente e del Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest'ultimo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del diritto canonico e, per quanto previsto dalla normativa pattizia, della legislazione italiana.